



COMUNE DI BETTOLA

Provincia di Piacenza

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

***Allegato n°3 alla CLASSIFICAZIONE ACUSTICA TERRITORIO COMUNALE
ex Art. 2 L.R. n. 15/2001***

INDICE

CAPO I - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

- 1.1. Zone Omogenee
- 1.2. Limiti Acustici
- 1.3. Prescrizioni per le sorgenti sonore
- 1.4. Zone ed attività particolari - Tecniche di rilevamento

CAPO II – TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

- 2.1 Piano Urbanistici Attuativi
- 2.2 Documentazione di Impatto Acustico (DO.IM.A.)
- 2.3 Documentazione Previsionale del Clima Acustico (D.P.C.A.)
- 2.4 Requisiti passivi degli edifici
- 2.5 Documentazione Acustica da allegare e procedure amministrative

CAPO III

REGOLAMENTO ATTIVITA' TEMPORANEE – GENERALITA'

- 3.1. Disposizioni generali
- 3.2. Definizioni

CAPO IV

REGOLAMENTO ATTIVITA' TEMPORANEE – CANTIERI

- 4.1. Vincoli e limiti
- 4.2. Cantieri esterni
- 4.3. Cantieri interni
- 4.4. Casi particolari
- 4.5. Comunicazioni e autorizzazioni – Istanza singola
- 4.6. Comunicazioni e autorizzazioni – Istanza a carattere generale

CAPO V

REGOLAMENTO ATTIVITA' TEMPORANEE – ATTIVITA' AGRICOLE

- 5.1. Regole ed esclusioni

CAPO VI

REGOLAMENTO ATTIVITA' TEMPORANEE - Manifestazioni temporanee

- 6.1. Regole ed esclusioni
- 6.2. Manifestazioni in sito dedicato
- 6.4. Comunicazioni e autorizzazioni
- 6.3. Manifestazioni in sito occasionale

CAPO VII

REGOLAMENTO ATTIVITA' TEMPORANEE - . Particolari sorgenti sonore

- 7.1. Sirene presso stabilimenti industriali/produttivi
- 7.2. Dispositivi di allarme, antifurto, anti-intrusione
- 7.3. Campane per cerimonie religiose
- 7.4. Macchine per lavori di giardinaggio
- 7.5. Altoparlanti per pubblicità itinerante o fissa
- 7.6. Cannoncini antistorno e dissuasori anti-volatili in genere
- 7.7. Dispositivi ad onde d'urto (antigrandine)
- 7.8. Servizi di pubblica utilità
- 7.9. Altre attività
- 7.10. Uso di elettrodomestici e impianti sonori
- 7.11. Impianti tecnici
- 7.12. Impianti di climatizzazione

CAPO VIII

DISCOTECHES, PIANO BAR, PUBBLICI ESERCIZI CON DISTESA ESTERNA E SIMILI

- 8.1. Intrattenimenti in pubblici esercizi e in altre attività
- 8.2. Musica di sottofondo in pubblici esercizi

CAPO IX

PIANI DI RISANAMENTO

- 9.1. Piani di risanamento acustico comunale
- 9.2. Piani di contenimento e abbattimento del rumore delle infrastrutture di trasporto
- 9.3. Piani di risanamento acustico delle imprese

CAPO X

MISURE E CONTROLLI, SANZIONI

- 10.1. Misure e controlli
- 10.2. Sanzioni

ALLEGATI - MODULISTICA

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ALLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

ALLEGATO 2

(CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE"

ALLEGATO 3

(CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE"

ALLEGATO 4

(CANTIERI STRADALI O REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SOTTOSERVIZI)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A CARATTERE GENERALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE E/O REALIZZAZIONE O MANUTENZIONE DI SOTTOSERVIZI

ALLEGATO 5

(MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO ITINERANTE)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE"

ALLEGATO 6

(MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO ITINERANTE)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE"

CAPO I

CAPO I - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

1.1. - Zone Omogenee

Ai sensi dell'art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", il Comune di Bettola ha provveduto alla suddivisione del territorio secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Per la classificazione del territorio comunale - ai sensi dell'art. 4 della Legge 447/95 - si è fatto riferimento alla Delibera della Giunta Regionale n. 2053/2001.

La classificazione acustica, operata nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 14/11/97, è basata sulle suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle prime cinque classi individuate dalla legislazione citata:

CLASSE I: Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II: Aree Prevalentemente residenziali

Si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali e artigianali.

CLASSE III: Aree di tipo misto

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.

CLASSE IV: Aree di intensa attività umana

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V: Aree prevalentemente industriali

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI: Aree prevalentemente industriali

Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

NOTA: Non si è ritenuto corretto classificare alcuna area di codesto comune in Classe VI "Aree esclusivamente Industriali" in quanto nessuna area ne presenta le caratteristiche per estensione e monofunzionalità.

1.2. Limiti Acustici

Limiti di zona

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:

- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.
- valori di attenzione: segnala la presenza di un potenziale rischio per salute umana o ambiente.

Valori limite di immissione (Leq in dBA)

Classe	Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
		Leq diurno	Leq notturno
CLASSE I	Aree particolarmente protette	50	40
CLASSE II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
CLASSE III	Aree di tipo misto	60	50
CLASSE IV	Aree di intensa attività umana	65	55
CLASSE V	Aree prevalentemente industriali	70	60
CLASSE VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Valori limite di emissione (Leq in dBA)

Classe	Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
		Leq diurno	Leq notturno
CLASSE I	Aree particolarmente protette	45	35
CLASSE II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
CLASSE III	Aree di tipo misto	55	45
CLASSE IV	Aree di intensa attività umana	60	50
CLASSE V	Aree prevalentemente industriali	65	55
CLASSE VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite differenziali (dBA)

Classe	Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
		Leq diurno	Leq notturno
CLASSE I	Aree particolarmente protette	5	3
CLASSE II	Aree prevalentemente residenziali	5	3
CLASSE III	Aree di tipo misto	5	3
CLASSE IV	Aree di intensa attività umana	5	3
CLASSE V	Aree prevalentemente industriali	5	3
CLASSE VI	Aree esclusivamente industriali	==	==

Valori limite di qualità (Leq in dBA)

Classe	Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
		Leq diurno	Leq notturno
CLASSE I	Aree particolarmente protette	47	37
CLASSE II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
CLASSE III	Aree di tipo misto	57	47
CLASSE IV	Aree di intensa attività umana	62	52
CLASSE V	Aree prevalentemente industriali	67	57
CLASSE VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Valori limite di attenzione (Leq in dBA)

Classe	Classi di destinazione d'uso del territorio	Riferito ad 1 ora		Riferito a T _r	
		Leq diurno	Leq notturno	Leq diurno	Leq notturno
CLASSE I	Aree particolarmente protette	60	45	50	40
CLASSE II	Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
CLASSE III	Aree di tipo misto	70	55	60	50
CLASSE IV	Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
CLASSE V	Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
CLASSE VI	Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

1.3. Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale.

In particolare, qualsiasi sorgente sonora è tenuta al rispetto di:

1) *Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona di appartenenza.*

I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati presso il confine della proprietà cui appartiene la medesima

2) *Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri delle zone limitrofe.*

I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati all'interno delle zone limitrofe in prossimità dei ricettori sensibili: ambienti abitativi e/o spazi realmente fruibili da persone e comunità.

3) *Criterio differenziale (art.4 del D.P.C.M. 14/11/97).*

I livelli sonori misurati all'interno degli ambienti abitativi devono rispettare valori limite differenziali di immissione (definiti all'art.2, comma 3, lettera b della Legge 447/95) di 5 dBA per il periodo diurno, e di 3 dBA per il periodo notturno.

Tali valori non si applicano nelle aree classificate in Classe VI (aree esclusivamente industriali).

L'applicazione del criterio differenziale vincolata al superamento dei seguenti valori di soglia al di sotto dei quali ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- Rumore misurato a finestre aperte: 50 dBA nel periodo diurno e 40 dBA in quello notturno.
- Rumore misurato a finestre chiuse: 35 dBA nel periodo diurno e 25 dBA in quello notturno.

Tali disposizioni non si applicano alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo arrecato all'interno dello stesso

Anche se non incluse nel decreto, per le attività di spazzamento stradale, eseguite con autospazzatrici, e di raccolta rifiuti, eseguite con autocompattatori, dovrà essere prevista la verifica del solo limite assoluto in quanto si tratta di sorgenti mobili assimilabili al traffico veicolare, al servizio di trasporto pubblico, e soggette quindi alla non applicabilità del criterio differenziale.

1.4. Zone ed attività particolari – Tecniche di rilevamento

Fanno eccezione alle prescrizioni per le sorgenti sonore:

- Le infrastrutture ferroviarie per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18/11/98 n. 459.

- Per le infrastrutture stradali valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 30/03/04 n. 142 "Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico da traffico veicolare, a norma dell'art.11 della legge 447/95. Le disposizioni del decreto si applicano a tutti i tipi di strade (autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade extraurbane di scorrimento, strade urbane di quartiere e locali), sia quelle esistenti (al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti), che quelle di nuova realizzazione.

Nello specifico il decreto cita (art.3):

1- per le infrastrutture stradali di tipo A,B,C,D,E ed F, le rispettive fasce territoriali di pertinenza acustica sono fissate come da tabelle 1 e 2 (riportate in seguito).

2- nel caso di fasce divise in due parti si dovrà considerare una prima parte più vicina all'infrastruttura denominata fascia A, ed un più distante, denominata fascia B.

3- nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture, in affiancamento a una esistente, la fascia di pertinenza acustica si calcola a partire dal confine dell'infrastruttura presente.

Riportiamo di seguito le tabelle 1 e 2 riportate in allegato 1 del D.P.C.M.

Tabella 1: strade di nuova realizzazione

Tipo di strada (secondo codice strade)	Sottotipo ai fini acustici (secondo D.M. 5/11/01 Norme funz. e geom. per costruzione strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno (dBA)	Notturno (dBA)	Diurno (dBA)	Notturno (dBA)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B – extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art.6, comma 1, lettera a della Legge 447/95			
F - locale		30				

* per le scuole vale solo il limite diurno

Tabella 2: strade esistenti

Tipo di strada (secondo codice strade)	Sottotipo ai fini acustici (secondo norme cnr 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno (dBA)	Notturno (dBA)	Diurno (dBA)	Notturno (dBA)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV cnr 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art.6, comma 1, lettera a della Legge 447/95			
F - locale		30				

* per le scuole vale solo il limite diurno

- La regolamentazione del contenimento dell'inquinamento acustico negli aeroporti civili e militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico civile, è definita dai D.M. 31/10/1997 "metodologia di misura del rumore aeroportuale", D.M. 20/05/1999 "Criteri per la progettazione di sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico", D.M. 03/12/1999 "Procedure antirumore e zona di rispetto degli aeroporti".
- Le aree militari non sono soggette ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica. L'art.11, comma 3 della Legge n 447/95 prevede che "la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze Armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della Legge del dicembre 1976, n.898, e successive modificazioni. Dopo la dismissione tali aree vengono classificate ai sensi della Legge Regionale n.15/2001 e della Direttiva Regione Emilia - Romagna n. 2053/2001 tenendo conto della nuova destinazione d'uso prevista.
- Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".
- Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
- I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".
- Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.
- Le norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.

CAPO II TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del Comune di Bettola, nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente, concorrono a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

2.1. Piani Urbanistici Attuativi

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme vengono considerati Piani Attuativi: i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di Recupero, i Programmi di Riqualificazione ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

Sotto il profilo acustico i Piani Attuativi devono garantire:

-- entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite di cui al Capo I relativi alla zonizzazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste;

-- nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, il rispetto dei valori limite di cui al Capo I, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

I Piani Attuativi devono puntare a determinare una classificazione acustica compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe: in generale fra zone di classe acustica differenti non devono risultare variazioni per più di 5 dB(A).

Ai Piani Attuativi dovrà essere allegata la "**Documentazione di Impatto Acustico (DO.IM.A.)**" o la "**Documentazione Previsionale del Clima Acustico (D.P.C.A.)**", che dovrà attestare la conformità alle prescrizioni contenute nel presente Capo I considerando gli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto e degli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti, è a carico dell'attuatore dei Piani Attuativi.

I Piani Attuativi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare la classe di zonizzazione acustica, una o più, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali,...).

L'approvazione dei Piani Attuativi può prevedere il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.

Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.

In particolare nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto, in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici.

L'assenza della DO.IM.A. o della D.P.C.A è causa di improcedibilità della domanda.

2.2. Documentazione di Impatto Acustico (DO.IM.A.)

E' fatto obbligo di allegare alla domanda di rilascio del Permesso di Costruire e dalla Denuncia di Inizio Attività la *Documentazione di Impatto Acustico (DO.IM.A.)* per gli interventi relativi alle seguenti attività:

- a) opere soggette a V.I.A. e Val.S.I.A.;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) discoteche, circoli privati, pubblici esercizi;
- d) impianti sportivi e ricreativi;
- e) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero;
- f) attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;

- g) attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi;
- h) artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
- i) ipermercati, supermercati e centri commerciali e direzionali;
- j) parcheggi, aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;
- k) cave;
- l) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;
- m) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- n) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lg 30/4/92, n. 285, e successive modificazioni;

L'assenza della DO.IM.A. è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Solo nel caso in cui il tecnico competente in acustica ambientale verifichi che l'intervento oggetto di DO.IM.A. non comporta la presenza di sorgenti sonore significative, egli può avvalersi di una "procedura semplificata" definita "Dichiarazione sostitutiva alla documentazione di impatto acustico" (**Allegato 1**). Tale dichiarazione deve essere redatta da tecnico competente e presentata a corredo della D.I.A.

Qualora in fase di verifica i limiti fissati in base alla classificazione acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emanare i necessari provvedimenti.

La delibera della giunta regionale 673/2004 "criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico" definisce i contenuti di dettaglio e le modalità di predisposizione della documentazione, in relazione alla specifica tipologia di opere, impianti ed attività.

2.3. Documentazione Previsionale del Clima Acustico (D.P.C.A.)

E' fatto obbligo di produrre una *Documentazione Previsionale del Clima Acustico (D.P.C.A.)* delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali e ampliamenti fuori sagoma sull'intero edificio superiori al 30% del volume originario, ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n).

La D.P.C.A. deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

In contesti urbani con situazioni di potenziale incompatibilità acustica o di incompatibilità acustica non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi della tabella A del D.P.C.M. 14/11/97.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la Documentazione di Impatto Acustico.

L'assenza della D.P.C.A. è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

La delibera della giunta regionale 673/2004 "criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico" definisce i contenuti di dettaglio e le modalità di predisposizione della documentazione, in relazione alla specifica tipologia di opere, impianti ed attività.

2.4. Requisiti passivi degli edifici

La certificazione degli indici acustici passivi deve contenere la relazione dettagliata con riportati i seguenti valori:

- valori minimi di isolamento acustico per divisori verticali (interni e di facciata)
- valori minimi di isolamento acustico per elementi orizzontali
- valori massimi di calpestio per elementi orizzontali
- valori massimi di emissione per servizi a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) e discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria)

I valori limite per le grandezze sopra citate sono differenziati per categorie nelle tabelle seguenti:

Categoria A	Edifici adibiti a residenza e assimilabili
Categoria B	Edifici adibiti a uffici e assimilabili
Categoria C	Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
Categoria D	Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili
Categoria E	Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili
Categoria F	Edifici adibiti ad attività ricreative di culto ed assimilabili
Categoria G	Edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili

TAB.A – Classificazione degli ambienti abitativi

Categorie di cui alla TAB.A	Parametri				
	Rw	D2m,nT,w	Ln,w	LASmax	LAeq
D	55	45	58	35	25
A-C	50	40	63	35	25
E	50	48	58	35	25
B-F-G	50	42	55	35	25

TAB.B – Requisiti acustici passivi di edifici, loro componenti ed impianti tecnologici (dBA)

Definizione dei parametri acustici richiesti:

- Rw - valori riferiti ad elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari
D2m,nT,w - valori minimi di isolamento acustico per elementi orizzontali
Ln,w - livello di rumore di calpestio normalizzato
LASmax - livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo Slow
LAeq - livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A

I dati relativi agli indici acustici passivi devono essere certificati in opera mediante specifiche analisi eseguite con metodiche riconosciute ufficialmente e accreditate da un tecnico competente in acustica. Al fine di evitare onerosi interventi di modifica, è consigliabile la valutazione preventiva di tali prestazioni acustiche mediante modelli di calcolo prima del rilascio della concessione edilizia o dell'abitabilità/abitabilità.

2.5. Documentazione Acustica da allegare e procedure amministrative

Tutte le documentazioni acustiche contenute nelle presenti norme dovranno essere elaborate da tecnici competenti ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95.

Le documentazioni acustiche da allegare è finalizzata a dimostrare il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e di quelle sovraordinate.

CAPO III REGOLAMENTO ATTIVITA' TEMPORANEE – GENERALITA'

3.1. Disposizioni generali

In attuazione dell'art. 6 della Legge 447/1995, dell'art.11 c.1 della Legge Regionale n.15/2001, e della Deliberazione di Giunta Regionale 1197/2020, il presente capo detta norme e regola le prescrizioni, i criteri e gli indirizzi per il rilascio delle autorizzazioni comunali per particolari attività, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose. Il Comune è l'organismo preposto al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività temporanee.

Il Comune può rilasciare le autorizzazioni in deroga ai limiti di zona per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente indicate dal Comune stesso in base alla specifica attività svolta, eventualmente sentito il parere di ARPA.

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisca in un periodo di tempo limitato e/o si svolga in modo non permanente nello stesso sito.

Sono escluse le fonti di rumore derivanti dai comportamenti umani che disturbano le occupazioni ed il riposo delle persone, quali gli schiamazzi e l'utilizzo improprio di apparecchi radiofonici, o da responsabilità circa gli strepiti di animali o altre fattispecie disciplinate dal Codice Penale, art. 659, comma 1.

Salvo eventuali prescrizioni particolari il Comune nel provvedimento di autorizzazione dovrà attenersi alle seguenti modalità:

1. considerare contenuti e finalità delle attività
2. considerarne la durata
3. il periodo (diurno o notturno)
4. la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli superiori ai limiti vigenti
5. la frequenza delle attività che espongono la popolazione a livelli superiori ai limiti vigenti
6. la presenza di ricettori particolarmente sensibili in prossimità dell'area di destinazione
7. per manifestazioni con pubblico, il rumore dovuto ad afflusso e deflusso dello stesso

Nell'autorizzazione il Comune può stabilire valori limite da rispettare, limitazioni di orario e di giorni di svolgimento, prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore e l'obbligo per il titolare o gestore dell'attività di informare preventivamente la popolazione interessata.

L'attività di controllo è demandata all'ARPA per quanto riguarda i rilievi tecnici e strumentali e al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze.

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge statale e regionale vigenti in materia.

3.2. Definizioni

Il presente regolamento si applica alle attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, alle attività di cantiere, alle attività agricole e all'esercizio di particolari sorgenti sonore, che abbiano il carattere della temporaneità. A tal fine valgono le seguenti definizioni:

- a. **attività temporanea:** qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito;
- b. **attività agricola:** attività svolta nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola;
- c. **cantiere temporaneo o mobile:** organizzazione di persone, impianti ed attrezzature, che opera internamente o esternamente agli edifici, finalizzata all'attività di ripristino di zone del territorio e movimenti terra, di costruzione e manutenzione di edifici, di infrastrutture, di sottoservizi e similari, ecc., esercitata in modo non permanente in un determinato sito;

- d. **cantiere interno**: cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in un edificio abitativo;
- e. **cantiere esterno**: cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in uno spazio aperto oppure in un edificio disabitato o in corso di costruzione;
- f. **manifestazione temporanea**: attività temporanea riguardante i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni sportive, sindacali, di partito, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che produce inquinamento acustico;
- g. **manifestazione temporanea in sito dedicato**: manifestazione temporanea svolta in un sito individuato dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 447/1995, allo scopo destinato;
- h. **manifestazione temporanea in sito occasionale**: manifestazione temporanea svolta in sito diverso da quelli individuati dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 447/1995, allo scopo occasionalmente destinato per alcuni periodi dell'anno;
- i. **ricettore**: edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane;
- j. **ricettore sensibile**: edificio sanitario (ospedale, casa di cura, ecc.) o edificio scolastico e relative aree di pertinenza, se destinate alle attività didattiche;
- k. **sito**: singola area del territorio comunale interessata da possibili effetti di disturbo prodotti da una o più attività rumorose temporanee ivi esercitate;
- l. **vincolo**: valore relativo alla durata e al limite orario delle attività rumorose temporanee e al numero massimo di manifestazioni temporanee ammesse in un sito.

CAPO IV REGOLAMENTO ATTIVITA' TEMPORANEE – CANTIERI

4.1. Vincoli e limiti

4.1.1. All'interno dei cantieri edili, stradali e assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.

All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

4.1.2. In attesa delle norme specifiche di cui all'art.3, comma 1, lett.g) della Legge n.447/1995, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

4.1.3. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20.

4.1.4. L'esecuzione di lavori disturbanti (ad esempio escavazioni, demolizioni, ecc) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

4.2. Cantieri esterni

4.2.1. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite $LA_{eq} = 70 \text{ dB(A)}$, con tempo di misura (TM) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ai ricettori.

4.2.2. Durante gli orari in cui non è consentita l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi, ovvero, dalle ore 7.00 alle ore 8.00, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 19.00 alle ore 20.00, dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica, con tempo di misura $TM \geq 10$ minuti, in facciata ai ricettori, mentre restano derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

4.3. Cantieri interni

4.3.1. Per le attività di ristrutturazione o manutenzione svolte in ambienti interni ad un edificio abitativo, si applicano i vincoli e i limiti previsti per i cantieri esterni, in riferimento agli altri edifici, mentre all'interno dell'edificio stesso, si applicano i soli vincoli in termini di giorni e orari di lavoro.

4.3.2. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;

b) venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine lavori.

4.3.3. In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

4.4. Casi particolari

4.4.1. Ai cantieri esterni ed interni, i cui effetti si ripercuotono sui ricettori sensibili, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi. Per gli edifici scolastici tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica.

4.4.2. Ai cantieri esterni ed interni è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente Direttiva, nei casi documentabili di:

- necessità di ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, reti di acqua e gas, ecc.)
- situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione.

4.5. – Comunicazioni e autorizzazioni – Istanza singola

4.5.1. Per svolgere attività di cantiere nei limiti di orario e di rumore indicati agli articoli precedenti occorre presentare comunicazione al SUAP almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori come da **Allegato 2** al presente Regolamento. L'attività può svolgersi se entro tale termine non sono intervenute richieste di integrazioni o un motivato diniego.

4.5.2. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali contingenti e documentabili, non siano in grado di garantire il rispetto dei limiti di rumore o di orario, possono richiedere specifica deroga: a tale scopo il richiedente deve presentare domanda al SUAP almeno 45 giorni prima dell'inizio dei lavori come da **Allegato 3** al presente Regolamento, corredata da documentazione redatta da Tecnico Competente in Acustica (TCA). L'autorizzazione in deroga viene rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta, previo eventuale acquisizione di parere ARPAE.

4.5.3. Copia dell'autorizzazione/comunicazione (o un suo estratto) contenente le indicazioni riguardo alla tipologia dei lavori, alla loro durata, ai limiti di orario e di rumore, deve essere esposta all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico.

4.5.4. È vietato iniziare attività che comportino uso di macchinari/attrezzature/impianti rumorosi senza aver presentato la comunicazione di cui al precedente comma 1 o ottenuto l'autorizzazione.

4.5.5. Il Comune può sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell'autorizzazione; richiedere (anche in funzione della durata dell'autorizzazione) un piano di monitoraggio acustico dell'attività.

4.6. – Comunicazioni e autorizzazioni – Istanza a carattere generale

4.6.1. Nel caso di lavori di manutenzione di strade e/o realizzazione o manutenzione di sottoservizi di durata del singolo cantiere non superiore a 7 giorni lavorativi, le imprese possono presentare almeno 60 giorni prima dell'inizio delle lavorazioni, istanza finalizzata ad ottenere l'autorizzazione in deroga di carattere generale e di durata annuale, ovvero per tutta la durata dell'appalto, qualora superiore, mediante il modello come da **Allegato 4** al presente Regolamento. L'attività può svolgersi se entro 45 giorni non sono intervenute richieste di integrazioni o un motivato diniego.

4.6.2. Il titolare è tenuto a comunicare settimanalmente, e comunque con 3 giorni di anticipo, al Comune e ad ARPAE l'elenco dei cantieri da attivare, evidenziando le eventuali lavorazioni previste in prossimità di ricettori sensibili.

4.6.3. Qualora, sulla base della valutazione e della configurazione dei singoli siti (soprattutto in funzione della distanza delle lavorazioni dai ricettori), sia stimato un livello sonoro in facciata al ricettore più esposto superiore a 80 dBA per un tempo maggiore o uguale a 10 minuti, il titolare deve presentare al SUAP almeno 15 giorni prima dell'inizio attività, una comunicazione integrativa redatta da un TCA contenente le seguenti informazioni:

- collocazione del cantiere;
- livelli sonori attesi ai ricettori più esposti e loro durata;
- misure ulteriori previste per il contenimento dell'impatto acustico;

L'attività può essere svolta se entro 10 giorni dalla comunicazione integrativa, non sono intervenute richieste di integrazioni o un motivato diniego.

4.6.4. Copia dell'autorizzazione/comunicazione (o un suo estratto) contenente le indicazioni riguardo alla tipologia dei lavori, alla loro durata, ai limiti di orario e di rumore, deve essere esposta all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico.

4.6.5. È vietato iniziare le attività che comportano uso di macchinari/attrezzature/impianti rumorosi senza aver presentato la documentazione e/o ottenuto l'autorizzazione.

4.6.6. Il Comune può richiedere (anche in funzione della durata dell'autorizzazione) un piano di monitoraggio acustico dell'attività.

4.6.7. Nel caso in cui l'attività di cantiere che comporti il superamento dei limiti non termini entro il periodo autorizzato, il proprietario o avente titolo devono richiedere all'Amministrazione Comunale una proroga della data precedentemente autorizzata, almeno 15 giorni prima della scadenza.

4.6.8. Qualora l'attività di cantiere non inizi nel periodo autorizzato, il proprietario o l'avente titolo devono trasmettere all'Amministrazione Comunale una comunicazione di posticipo di inizio lavori con indicazione delle nuove date di inizio e fine lavori e con motivazione del posticipo. Il nuovo periodo comunicato non dovrà superare il numero di giorni concessi con l'autorizzazione originaria. La comunicazione dovrà essere presentata preventivamente e comunque non oltre il decimo giorno dalla data di inizio lavori autorizzata in precedenza, pena la necessità di presentare nuova istanza.

CAPO V
REGOLAMENTO ATTIVITA' TEMPORANEE – ATTIVITA' AGRICOLE

5.1. Regole ed esclusioni

5.1.1. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, esercitate per periodi di tempo limitati, ovvero stagionalmente, non necessitano di un espresso provvedimento di autorizzazione, e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente capoverso occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.

5.1.2. Non rientrano nelle attività di cui al precedente punto le attività agricole in postazione fissa, seppur svolte temporaneamente e per esigenze stagionali (irrigazione, essiccazione cereali, ecc.), anche se esercitate con macchinari mobili. Ad esse si applicano i limiti assoluti e differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. Per queste attività è possibile presentare allo SU apposita istanza di deroga ai limiti acustici, secondo quanto segue:

- a. in caso di installazione di macchine/impianti a distanza inferiore a 200 metri da civili abitazioni (ad esclusione di quella del titolare dell'attività), l'eventuale deroga è concedibile anche attraverso la definizione di modalità e tempi di utilizzo (orari e numero massimo di giorni in una stagione), sulla base delle specifiche caratteristiche dell'attività in oggetto e del sito in cui si svolge;
- b. in caso di installazione delle suddette macchine a distanza inferiore a 50 metri da civili abitazioni (ad esclusione di quella del titolare dell'attività), l'istanza deve essere corredata da valutazione dell'impatto acustico prodotto e l'eventuale deroga è comunque limitata al periodo di riferimento diurno.

CAPO VI
REGOLAMENTO ATTIVITA' TEMPORANEE - Manifestazioni temporanee

6.1. Regole ed esclusioni

6.1.1. Sono manifestazioni a carattere temporaneo soggette alle disposizioni del presente regolamento i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, ecc. con l'impiego di sorgenti sonore amplificate o non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

6.1.2. in tutte le aree, al di fuori degli orari indicati nelle successive tabelle A e B, devono comunque essere rispettati i limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica di cui al DPCM 14.11.1997.

6.1.3. Tutte le manifestazioni, ai fini della tutela della salute degli utenti/spettatori, dovranno rispettare il limite di 108 dBA LASmax misurato in corrispondenza della posizione più rumorosa accessibile al pubblico.

6.2. Manifestazioni in sito dedicato

6.2.1. Le manifestazioni ubicate in sito dedicato (aree di cui all'art.4, c.1, lett. a) della legge 447/1995 e in coerenza con quanto previsto nella deliberazione regionale n°1197 del 21.09.2020 "Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici normativi, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. 9 maggio 2001, n. 15") sono tenute al rispetto dei criteri e dei limiti (di durata, di rumore e di orario) indicati nella TABELLA A:

TABELLA A

SITO	Affluenza	N° max giorni/anno	Durata	Limite orario	Limite in facciata LAeq (dBA)	Limite in facciata LASlow (dBA)	Limite per il pubblico LASmax (dB)
Piazza Cristoforo Colombo	Afflusso atteso > 5000 persone	6	8 h	24:00	70	75	108
	Afflusso atteso > 300 persone	10	4 h	23:30 (feriali/festivi) 00:30 (venerdì/prefestivi)	65	70	108

NOTA: Aree destinate a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc.) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti della tabella soprastante. I valori di cui alla tabella non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga. I livelli sonori sono da intendersi riferiti a un tempo di misura $T_M \geq 10$ minuti all'interno dei singoli eventi compresi nelle manifestazioni e non all'intera durata delle singole manifestazioni, né tanto meno all'intero periodo diurno/notturno, in quanto associati al regime di deroga. La durata massima degli eventi indicata in tabella è comprensiva di prove tecniche e sound check

6.3. Manifestazioni in sito occasionale

6.3.1. Le manifestazioni ubicate nelle altre aree (sito occasionale) devono rispettare i limiti indicati nella successiva TABELLA B:

TABELLA B

Cat.	Tipologia di manifestazione	Afflusso atteso	N. max di gg per sito	Durata	Limite orario	Limite in facciata LAeq (dBA)	Limite in facciata LAslow (dBA)	Limite per il pubblico LASmax (dB)
1	Concerti all'aperto	>1000	3 non consecutivi	4h	23:00	95	100	108
2	Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport)	>1000	10	4h	23:00	70	75	108
3	Concerti all'aperto	>200	6 non consecutivi	4h	23:00	85	90	108
4	Discoteche e similari all'aperto	>200	16 non consecutivi	4h	23:30	70	75	108
5	Attività musicali all'aperto quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	<200	16	4h	23:30	70	75	108

NOTA: L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle di cui sopra tiene conto anche delle prove tecniche degli impianti audio. Per motivi eccezionali il limite orario di cui alla tabella che precede, nonché il numero massimo di giorni per sito di cui alla tabella che precede, nonché la loro consecutività possono essere oggetto di deroga a discrezione dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle caratteristiche dell'evento (la deroga può essere estesa anche alle fattispecie di cui ai commi 9 e 11 seguenti).

6.4. Comunicazioni e autorizzazioni

6.4.1. Lo svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo deve essere comunicato al SUAP almeno 30 giorni prima del loro inizio, come da **Allegato 5** al presente Regolamento, nel caso di rispetto delle prescrizioni in termini di limiti acustici e temporali: le attività potranno svolgersi se entro tale termine non saranno intervenute richieste di integrazione o motivato diniego da parte dell'Amministrazione.

6.4.2. Le manifestazioni che - per motivi eccezionali e documentabili - non siano in grado di rispettare le prescrizioni acustiche e/o i vincoli temporali indicati nel presente Regolamento, possono richiedere al SUAP autorizzazione in deroga almeno 45 giorni prima, come da **Allegato 6** al presente Regolamento. La domanda va corredata da una relazione redatta da Tecnico Competente in Acustica (ex L. n. 447/1995 e ss.mm.) regolarmente iscritto all'Elenco Nazionale (ENTECA). L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previo eventuale acquisizione di parere ARPAE, entro 30 giorni dalla richiesta.

6.4.3. Ai fini dell'informazione al pubblico, nei siti occasionali deve essere esposta con evidenza copia dell'autorizzazione/comunicazione (o un suo estratto recante le condizioni di deroga), con indicazione almeno della tipologia della manifestazione, della durata, degli orari e dei limiti acustici da rispettare.

6.4.4. Qualora più attività temporanee insistano simultaneamente (nelle stesse giornate/serate e con orari sovrapponibili) sui medesimi ricettori, andrà effettuata una valutazione di impatto acustico cumulativa.

6.4.5. Le manifestazioni i cui effetti acustici possono prevedibilmente riguardare ricettori sensibili devono essere autorizzate in maniera espressa. Per gli edifici scolastici, tali restrizioni si applicano limitatamente al periodo di attività didattica.

6.4.6. È fatto divieto di iniziare attività che comportino l'uso di sorgenti sonore o operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta nei termini di cui ai precedenti commi 6.4.1 o 6.4.2, o ottenuto l'autorizzazione prevista.

CAPO VII

REGOLAMENTO ATTIVITA' TEMPORANEE - . Particolari sorgenti sonore

7.1. Sirene presso stabilimenti industriali/produttivi

7.1.1. Negli stabilimenti l'uso delle sirene è consentito - esclusivamente durante il periodo diurno (dalle 06:00 alle 22:00) per scandire l'ora di inizio/termine turno di lavoro – limitatamente ai casi in cui vi siano insediamenti residenziali a distanza maggiore di 200 m e posti in classe IV o inferiore.

7.2.2. Le segnalazioni devono avere durata inferiore a 10 secondi ed un livello sonoro non superiore a 70 dBA misurati al confine di proprietà.

7.2. Dispositivi di allarme, antifurto, anti-intrusione

7.2.1. I segnali sonori di allarme i cui impianti siano installati su edifici o autoveicoli, qualora percepibili in ambiente esterno, non sono soggetti ai limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica né, conseguentemente, a valutazioni di impatto acustico.

Tuttavia, essi devono rispettare le seguenti indicazioni:

- il segnale sonoro non deve essere percepito a distanze superiori a 250 m e deve avere una durata:
 - o non superiore ai 15 minuti, anche se intermittente, se installato su edificio (impianti fissi);
 - o non superiore a 3 minuti (anche se intervallato), se installato su sorgenti mobili (ad es. autoveicoli);
- in caso di allarme installato in edifici, oltre al segnale acustico deve entrare in funzione un segnale luminoso, stabile o lampeggiante, visibile dall'esterno e collocato in posizione idonea alla localizzazione immediata della provenienza dell'allarme stesso;
- il segnale sonoro deve essere tale da non confondersi con le sirene degli automezzi dei soggetti incaricati del controllo della pubblica sicurezza (Polizia, Carabinieri, Polizia Locale, ecc.) o di soccorso.

7.3. Campane per cerimonie religiose

7.3.1. L'uso delle campane legato al culto è autorizzato dall'art. 2 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984 ("Concordato"), ed è disciplinato – sulla base suggerita dalla circolare CEI n. 33 del 10/05/2002 – dal "Regolamento del suono delle campane", a cui è necessario fare riferimento.

7.3.2. L'uso delle campane per altre ragioni (ad es. per battito delle ore, carillon, ecc.) deve adeguarsi ai limiti previsti dalla L.Q. n. 447/95 e, in quanto non connesso ad attività produttive, commerciali o professionali, non è soggetto al criterio differenziale.

7.3.3. Il suono delle campane è consentito solo per i seguenti scopi:

- indicare le celebrazioni liturgiche e le altre manifestazioni di preghiera e pietà popolare;
- essere segno, in particolari circostanze, che accompagna le suddette celebrazioni;
- scandire i momenti più importanti della vita di comunità cristiana (battesimi, matrimoni, esequie, ecc.);
- richiamare al saluto a Maria al mattino, al mezzogiorno e alla sera.

Altri utilizzi potranno essere richiesti e consentiti, in via eccezionale, da parte del Parroco.

7.3.4. Il suono delle campane per gli scopi sopra indicati è consentito dalle ore 07:00 alle ore 21:00. Costituiscono eccezione la Veglia Pasquale e la Notte di Natale.

7.3.5. Gli orari indicati al punto precedente devono essere rispettati anche per gli eventuali rintocchi dell'orologio campanario. I rintocchi dovranno essere limitati alle ore, o al più alle mezz'ore, e non essere ripetuti.

7.3.6. La durata del suono per l'avvio delle celebrazioni liturgiche non dovrà superare i 5 minuti.

7.3.7. L'intensità del suono deve essere regolata (se possibile, ad esempio agendo sull'eventuale amplificazione) in modo tale che, rispetto al contesto in cui l'edificio di culto è inserito, le campane mantengano la funzione di "segno" e siano percepite in tal modo e non come fonte di disturbo.

7.4. Macchine per lavori di giardinaggio

7.4.1. L'uso di macchine e impianti/attrezzature rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio nelle aree private è consentito nei giorni feriali nei seguenti orari: dalle 08:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, ad esclusione del sabato.

Nei giorni festivi e prefestivi è consentito dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

7.4.2. Macchine/impianti/attrezzature utilizzati devono essere conformi alle direttive CE in materia di emissione sonora delle macchine destinate a funzionare all'aperto.

7.4.3. In tutti i casi, le attività devono essere svolte in modo da limitare l'inquinamento acustico.

7.5. Altoparlanti per pubblicità itinerante o fissa

7.5.1. L'uso di altoparlanti esterni su veicoli è consentito nei giorni feriali nei seguenti orari: dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00, ad esclusione del sabato in cui è consentito dalle 09:00 alle 12:00.

7.6. – Cannoncini antistorno e dissuasori anti-volatili in genere

7.6.1. L'uso di dissuasori sonori anti-volatili è consentito nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- fascia oraria: dall'alba al tramonto;
- cannoncini: cadenza di sparo non inferiore a 10 minuti;
- altri tipi di dissuasori: tempi di funzionamento/pausa adeguatamente scelti per ridurre il disturbo arrecato alle residenze più prossime;
- ubicazione del dispositivo il più lontano possibile dalle abitazioni e comunque a una distanza non inferiore a 200 m (ad esclusione di quella di proprietà dell'utilizzatore del dispositivo);
- orientando la bocca di sparo in modo che non sia diretta verso residenze.

7.6.2. Nel caso di più dispositivi posti a distanza ravvicinata, anche di proprietari diversi, questi vanno coordinati in modo che l'intervallo degli spari che impattano su uno stesso ricettore sia comunque non inferiore a 10 minuti.

7.7. Dispositivi ad onde d'urto (antigrandine)

7.7.1. L'uso di dispositivi per la difesa dalla grandine è consentito nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, nel rispetto dei seguenti vincoli:

- fascia oraria: divieto di impiego dalle 23:00 alle 06:00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile e incombente il rischio di caduta grandine (es. a seguito di emissione di specifico "Allerta meteo" da parte degli organi competenti);
- ubicazione del dispositivo il più lontano possibile da abitazioni e comunque ad una distanza non inferiore a 200 m (ad esclusione di quella di proprietà dell'utilizzatore del dispositivo stesso);
- periodo di attività: dal 1° aprile al 30 ottobre, e comunque per un periodo non superiore a 7 mesi/anno.

7.8. Servizi di pubblica utilità

7.8.1. Per servizi di pubblica utilità si intendono la raccolta rifiuti, la pulizia strade, la cura del verde e simili.

7.8.2. L'uso di macchine e attrezzature per la raccolta stagionale delle foglie caduche operata da parte del gestore del servizio di nettezza urbana è consentito senza necessità di specifica richiesta di autorizzazione in deroga.

7.8.3. Le attività di manutenzione del verde (sfalcio dell'erba, potature, ecc.) che richiedano l'uso di macchine/attrezzature rumorose, possono essere svolte nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle 07:00 alle 20:00.

7.8.4. La raccolta dei rifiuti urbani e assimilabili (svuotamento contenitori, compattazione rifiuti, lavaggio/igienizzazione contenitori stradali, ecc.) è effettuata dal gestore del servizio di nettezza urbana nei giorni feriali (compreso il sabato) tra le ore 06:00 e le ore 19:00, salvo diverse necessità derivanti dall'obbligo di garantire il servizio (es. guasto mezzi, recupero mancate vuotature, ecc.).

7.8.5. L'uso di macchine/impianti rumorosi per il lavaggio/pulizia di strade e aree pubbliche è di norma consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle 06:00 alle 19:00, nei giorni festivi dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

7.8.6. L'uso delle motospazzatrici e delle attrezzature portatili manuali per le operazioni di pulizia conseguenti a mercati e/o manifestazioni è consentito anche al di fuori dei suddetti giorni e delle suddette fasce orarie.

7.9. Altre attività

7.9.1. Per l'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose non disciplinate dalla L. n. 447/1995 (ad es. esecuzione di lavori in ambiente domestico, traslochi, piccole manutenzioni e piccoli lavori edili effettuati in proprio e comunque svolte a fini privati), le attrezzature utilizzate dovranno operare in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale, così come recepite dalla normativa nazionale.

7.9.2. In ogni caso, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici ed organizzativi per minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

7.10. Uso di elettrodomestici e impianti sonori

7.10.1. Nelle abitazioni l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico (aspirapolvere, lavatrici, asciugatrici, lucidatrici, macchine per cucire o per tessitura, radio-TV, impianti stereo e simili) deve avvenire in modo tale da non arrecare disturbo al vicinato. Le apparecchiature di uso domestico che producono rumore/vibrazioni non devono essere in funzione prima delle ore 07:00 e dopo le ore 22:00.

7.10.2. L'uso di strumenti musicali, a meno di una insonorizzazione dell'ambiente in cui lo strumento viene utilizzato e fatti salvi i diritti dei vicini, deve essere limitato alle seguenti fasce orarie:

- giorni feriali e prefestivi: dalle 08:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 22:00;
- giorni festivi: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 22:00.

7.11. Impianti tecnici

7.11.1. L'installazione e l'uso di macchinari in cantine, garage, nelle abitazioni o nelle vicinanze di queste, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica in modo da non arrecare danno o molestia a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti o altre emanazioni.

7.11.2. Il rumore prodotto dagli impianti tecnologici delle abitazioni dovrà risultare compatibile con i limiti assoluti di immissione e dovrà rispettare il criterio differenziale, così come previsto dalla L. n.447/1995 e relativi decreti attuativi, ivi compreso il DPCM 05/12/1997.

7.11.3. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 della L. n. 447/1995.

7.12. Impianti di climatizzazione

7.12.1. L'installazione nelle parti esterne degli edifici, di apparecchiature/macchine e canali di ripresa o espulsione di aria che fanno parte di impianti di condizionamento/riscaldamento/ventilazione è consentita esclusivamente nel rispetto dei limiti di emissione e di immissione così come definiti dal Piano di Classificazione Acustica, nonché del criterio differenziale laddove applicabile.

7.12.2. Tali dispositivi dovranno essere installati adottando tutti gli accorgimenti tecnici atti a ridurre l'emissione acustica e le vibrazioni.

7.12.3. Per tutto quanto attiene agli aspetti diversi da quelli legati alla rumorosità, tali dispositivi devono rispettare le disposizioni previste dal Regolamento Edilizio Comunale.

7.12.4. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 10 comma 3 della L. n. 447/1995.

CAPO VIII

DISCOTECHE, PIANO BAR, PUBBLICI ESERCIZI CON DISTESA ESTERNA E SIMILI

8.1. Intrattenimenti in pubblici esercizi e in altre attività

8.1.1. Il presente articolo disciplina le attività di piccolo intrattenimento musicale presso esercizi pubblici in cui si ha somministrazione di alimenti e bevande, in locali con capienza e afflusso non superiori a 100 persone, secondo i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

8.1.2. Tali attività devono essere complementari e sussidiarie all'attività principale e non devono comportare un allestimento che trasformi l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; non devono inoltre comportare il pagamento di un biglietto di ingresso o un aumento del costo delle consumazioni. Sono fatte salve tutte le disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione incendi.

8.1.3. Qualora svolto nell'ambito di una vera e propria attività imprenditoriale, l'esercizio dell'attività di intrattenimento o spettacolo è soggetto - oltre all'autorizzazione di cui agli artt. 68 e 80 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, aggiornato al 01/12/2021), alla presentazione di Valutazione di Impatto Acustico ai sensi della L. n.447/95, redatta da Tecnico Competente in Acustica regolarmente iscritto all'Elenco Nazionale ENTECA.

8.1.4. Qualora invece l'attività di intrattenimento musicale e/o danzante sia svolta in modo occasionale, essa assume le caratteristiche di manifestazione a carattere temporaneo e pertanto, dal punto di vista acustico, è normato dagli artt. 6.2 e 6.3 del Capo VI del presente Regolamento e si applicano i limiti acustici e orari indicati nelle tabelle ivi contenute.

8.1.5. Ai sensi dell'art. 4 del DPR 19 ottobre 2011 n. 277, sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico le attività a bassa rumorosità (elencate nell'Allegato B di detto Decreto), fatta salva la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore. Fanno eccezione l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: in tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.447/95 e ss.mm. Nei subentri nella gestione dei locali di pubblico spettacolo di cui sopra, la valutazione di impatto acustico non deve essere prodotta all'Amministrazione Comunale solo nel caso in cui il cedente avesse già provveduto in tal senso con il parere favorevole di ARPA e la struttura non viene modificata in sede di subentro.

8.1.6. Le attività rientranti nelle tipologie di questo articolo già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono uniformarsi alla nuova disciplina con presentazione della SCIA ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990 e ss.mm. (D.Lgs. n. 222/2016) entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

8.1.7. Fermi restando i limiti stabiliti in materia per quanto attiene all'ambiente esterno e all'ambiente abitativo, all'interno dei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati, nonché i pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora) il livello sonoro massimo consentito LASmax non deve superare i 95 dBA, come indicato dal DPCM n. 615 del 16.04.1999.

8.2. Musica di sottofondo in pubblici esercizi

8.2.1. Nelle aree esterne ai pubblici esercizi è ammessa fino alle 24:00 solo musica d'ascolto di sottofondo, diffusa da sistemi tipo impianti radiofonici, stereo o apparecchi TV in assenza di conduttori o intrattenitori (vocalist, DJ, ecc.).

8.2.2. Il livello sonoro della musica dovrà essere tale da consentire un'agevole conversazione tra i clienti e le emissioni sonore dovranno comunque rispettare i limiti di zona previsti dal Piano di Classificazione Acustica, nonché il criterio differenziale, laddove applicabile.

8.2.3. A tal fine, i pubblici esercizi dovranno essere dotati di quanto previsto dalla L. n. 447/1995 art. 8 commi 2, 3 e 4 tenendo conto di quanto previsto all'art. 4 del DPR 227/2011.

8.3. Impianti di amplificazione e diffusione sonora: lamentele per disturbo da rumore

8.3.1. Qualora un pubblico esercizio dotato di impianto di amplificazione e diffusione sonora di qualsiasi potenza risulti oggetto di segnalazioni per disturbo da rumore, a seguito dei controlli e delle verifiche effettuate dagli organismi competenti, il Dirigente competente potrà anche imporre l'installazione di un dispositivo di limitazione del rumore dotato di sistema di protezione contro le manomissioni, regolato in modo da evitare il superamento dei limiti di legge.

8.3.2. Nell'evenienza che detto dispositivo debba essere installato:

- le misure fonometriche, la documentazione di taratura e di collaudo di tale dispositivo dovranno essere realizzate da un Tecnico Competente in Acustica (regolarmente iscritto all'Elenco Nazionale ENTECA) e trasmesse in copia a Comune;
- il Dirigente competente può imporre un monitoraggio in continuo dei livelli sonori, da realizzarsi sotto la supervisione di un Tecnico Competente in Acustica (regolarmente iscritto all'Elenco Nazionale ENTECA); il risultato del monitoraggio andrà trasmesso in copia al Comune;
- in caso di inadempienza alle prescrizioni imposte o in caso di manomissione o disattivazione del dispositivo di limitazione del rumore, il Dirigente competente può richiederne l'eliminazione.

CAPO IX PIANI DI RISANAMENTO

9.1. Piani di risanamento acustico comunale

9.1.1. I Comuni adottano il Piano di risanamento acustico qualora:

- a) non sia possibile rispettare nella classificazione acustica il divieto di cui al comma 4 dell'art. 2, a causa di preesistenti destinazioni d'uso del territorio;
- b) si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti alla lett. g) del comma 1 dell'art. 2 della Legge n. 447 del 1995.

9.1.2. Entro un anno dall'approvazione della classificazione acustica il Consiglio comunale approva il Piano di risanamento acustico sulla base di quanto previsto all'art. 7 della Legge n. 447 del 1995 e dei criteri eventualmente dettati dalla Regione. Il Piano è corredato del parere espresso dall'ARPA secondo le modalità previste dall'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995.

9.1.3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora gli organi competenti accertino il superamento dei valori di attenzione di cui alla lett. b) del comma 1, il Comune entro i successivi centottanta giorni approva o aggiorna il Piano di risanamento acustico.

9.1.4. Il Piano urbano del traffico di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 recante " Nuovo codice della strada " e gli strumenti urbanistici generali devono essere adeguati agli obiettivi ed ai contenuti del Piano comunale di risanamento acustico.

9.1.5. Il Piano di risanamento acustico è trasmesso a cura del Comune alla Provincia territorialmente interessata per gli adempimenti di cui all'art. 7.

9.2. Piani di contenimento e abbattimento del rumore delle infrastrutture di trasporto

9.2.1. Le società o gli enti gestori di servizi di pubblico trasporto o delle relative infrastrutture presentano a Regione e Comune i piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all'art.10, comma 5, della Legge n. 447 del 1995, in cui siano individuate le aree nelle quali si abbia superamento dei limiti di immissione previsti, e sia determinato il contributo specifico delle infrastrutture a tale superamento.

9.2.2. Le società, od enti gestori, possono, dopo la notifica del Comune di eventuali superamenti dei limiti previsti nel proprio territorio, e dopo il recepimento in Regione di eventuali osservazioni del Comune stesso al piano di contenimento, promuovere con la Giunta regionale accordi aventi per oggetto i tempi per l'attuazione del piano, l'ordine di priorità degli interventi, le percentuali di abbattimento da ascrivere ai gestori, e la ripartizione degli oneri dell'attività di risanamento.

9.2.3. Entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori previsti società o enti gestori provvedono ad eseguire rilevamenti per accertare il conseguimento degli obiettivi, trasmettendo i dati relativi alla Regione; per l'attività di controllo la Regione si avvale del supporto tecnico di ARPA.

9.3. Piani di risanamento acustico delle imprese

9.3.1. Le imprese, entro sei mesi dall'approvazione della classificazione acustica, verificano la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), f) e g) della Legge n. 447 del 1995 ed in caso di superamento dei richiamati valori predispongono ed inviano al Comune, nello stesso termine, il Piano di risanamento contenente modalità e tempi di adeguamento.

9.3.2. Le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ovvero abbiano in corso la procedura per l'adozione dello strumento di certificazione ambientale ISO 14001, provvedono alle verifiche di cui al comma 1 nell'ambito della medesime procedure. Qualora le procedure si concludano con esito negativo l'impresa si adegua nei termini di legge ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale.

9.3.3. Il Piano di risanamento dell'impresa è attuato entro il termine massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla presentazione. Dell'avvenuto adeguamento è data comunicazione al Comune entro quindici giorni. In casi eccezionali motivati dalla rilevanza e complessità dell'intervento il sindaco può, su richiesta dell'impresa presentata prima della scadenza, prorogare il termine dei ventiquattro mesi per un periodo ulteriore non superiore a diciotto mesi.

9.3.4. Le imprese che hanno già effettuato interventi di risanamento acustico ai sensi dell'art. 3 del DPCM 1 marzo 1991 non corrispondenti ai valori derivanti dalla classificazione acustica, sono tenute ad adeguarsi con il piano ai nuovi valori ai sensi e nei termini di cui al comma 4 dell'art. 6 della Legge n. 447 del 1995.

CAPO X MISURE E CONTROLLI, SANZIONI

10.1. Misure e controlli

10.1.1. I livelli sonori prodotti dalle attività temporanee autorizzate in deroga, non devono superare i valori limite fissati nel presente Regolamento e/o nella specifica autorizzazione.

10.1.2. Per i cantieri, il LAeq come definito dal DPCM 16/3/1998 è misurato in ambiente esterno in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico, per un tempo di misura TM \geq 10 minuti.

10.1.3. Per le manifestazioni, 11.1.1. I parametri di misura riportati nelle tabelle sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

- a) LAeq, come definito dal D.M. 16/03/98, TM (tempo di misura) \geq 10'; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata.
- b) LASlow, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history, della registrazione grafica o altra metodica atta a rilevare l'andamento nel tempo dei livelli sonori.
- c) LASmax (108 dBA): la misura va effettuata in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico, seguendo le indicazioni da utilizzare per LASlow.

10.1.4. Per tutte le attività normate dal presente Regolamento non si applica il limite di immissione differenziale né si applicano i tipi di penalizzazioni previste dal D.M. 16/03/98 (componenti tonali o impulsive).

10.1.5. L'attività di controllo è esercitata dal Comune, che si avvale per questo scopo di ARPAE, ai sensi dell'art. 15 comma 2 della L.R. n. 15/2001 e viene effettuata, di norma, a seguito di segnalazione. Il personale di controllo ha facoltà di accedere agli impianti e alle sedi di attività che costituiscono sorgente di rumore, di richiedere dati, notizie e documentazioni necessarie per l'esercizio di vigilanza e controllo. Tali funzioni non possono essere ostacolate dal segreto industriale o professionale. Della prima segnalazione viene comunque data tempestiva comunicazione al responsabile dell'attività al fine di permettere l'immediata verifica della corretta adozione di tutti gli accorgimenti utili al contenimento del rumore.

11.1.6. Gli organizzatori delle attività sono da ritenersi responsabili del rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni

10.2. Sanzioni

10.2.1. Ferma restando la responsabilità penale quando i fatti costituiscano reato, la violazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento e/o delle prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale nell'applicazione dello stesso, comporta l'applicazione di sanzioni amministrative, da irrogarsi secondo le modalità previste dalla L. n. 689/1981.

10.2.2. Gli Enti locali o ARPAE, nel rispetto delle competenze, provvedono all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 15/2001, per lo svolgimento di particolari attività senza l'autorizzazione comunale prevista ai Capi IV e V del presente Regolamento.

10.2.3. L'effettuazione di manifestazioni a supporto di altre attività (pubblici esercizi, negozi, ecc.), in difetto della presentazione della richiesta di autorizzazione, comporta anche l'applicazione della sanzione accessoria dell'interdizione temporanea delle forme di diffusione sonora provenienti dall'esercizio medesimo fino a 30 gg e, in caso di recidiva (stessa violazione per almeno 2 volte in 12 mesi consecutivi), dalla sospensione dell'attività fino a 3 giorni.

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ALLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Allo Sportello Unico

Il sottoscritto _____, **Tecnico competente in Acustica Ambientale**

Domiciliato in _____ via _____ n. _____

Dichiara sotto la propria responsabilità che l'intervento _____

Di cui alla D.I.A. o Richiesta di concessione edilizia _____

Presentata da _____ nato a _____ il _____

Residente in _____ via _____ n. _____

In qualità di:

legale rappresentante

titolare

altro (specificare: _____)

della (ditta, circolo, associazione, ecc.) _____

con sede legale in _____

C.F. o P. IVA _____

NON E' SOGGETTO

alla presentazione della documentazione di impatto acustico in quanto non rientra nell'elenco del paragrafo 2.2 del Regolamento Acustico Comunale (da art.8 Legge 447/95), trattandosi di:

Circolo privato o esercizio pubblico ove non sono installati macchinari, impianti e/o sorgenti sonore rumorose

Attività industriale o artigianale di tipo produttivo o manifatturiero ove non sono installati macchinari, impianti e/o sorgenti sonore rumorose

Attività di servizio quale struttura sanitaria pubblica o privata, struttura alberghiera, struttura di produzione e/o manipolazione alimenti e bevande, laboratorio di analisi ove non sono installati macchinari, impianti e/o sorgenti sonore rumorose

Altro (specificare) _____

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose, ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Timbro/Firma del Tecnico
Competente in Acustica
Ambientale

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Informativa privacy: le informazioni qui contenute sono trattate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

ALLEGATO 2

(CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE"

Allo Sportello Unico

Io sottoscritto _____;
nato a _____; il _____;
residente a: _____; in via : _____ n: ____;
in qualità di _____
della ditta _____
con sede legale in : _____; via : _____ n: ____;
Iscrizione alla CCIAA : _____;
C.F. o P.IVA _____;

COMUNICO

l'attivazione di un cantiere :

- edile, stradale o assimilabile
- per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati;

con sede in Via . _____, n: _____;
per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____;

A tal fine dichiaro di rispettare gli orari ed i valori limite per il rumore indicati dal Regolamento.

Allego alla presente:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Timbro/Firma

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Informativa privacy: le informazioni qui contenute sono trattate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

[L'attività può essere avviata se entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione non interviene una richiesta di integrazione o un motivato diniego]

ALLEGATO 3

(CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI)

da utilizzare per i cantieri che **NON** rispettano orari e valori limite di cui al regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE"

Allo Sportello Unico

Io sottoscritto _____;
nato a _____; il _____;
residente a: _____; in via : _____ n: ____;
in qualità di _____
della ditta _____
con sede legale in : _____; via : _____ n: ____;
Iscrizione alla CCIAA : _____;
C.F. o P.IVA _____;

RICHIEDO

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001, per l'attivazione di un cantiere:

- edile, stradale o assimilabile
- per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di edifici

con sede in Via . _____, n: _____;
per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____;

A tal fine dichiaro di NON essere in grado di rispettare:

- gli orari
- i valori limite per il rumore

riportati nel Regolamento per i seguenti motivi:

Allego alla presente:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- valutazione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 7 della D.G.R. n. 673/2004, redatta da un Tecnico competente in acustica.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Timbro/Firma

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Informativa privacy: le informazioni qui contenute sono trattate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

[L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previo eventuale acquisizione di parere ARPAE, entro 30 giorni dalla richiesta]

ALLEGATO 4

(CANTIERI STRADALI O REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SOTTOSERVIZI)

da utilizzare per i lavori di manutenzione di strade e/o realizzazione o manutenzione di sottoservizi che **NON** rispettano orari e valori limite di cui al regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee che siano caratterizzate dall'attivazione di vari singoli cantieri e che abbiano durata annuale o superiore

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A CARATTERE GENERALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE E/O REALIZZAZIONE O MANUTENZIONE DI SOTTOSERVIZI

Allo Sportello Unico

Io sottoscritto _____;
nato a _____; il _____;
residente a: _____; in via : _____ n: ____;
in qualità di _____
della ditta _____
con sede legale in : _____; via : _____ n: ____;
Iscrizione alla CCIAA : _____;
C.F. o P.IVA _____;

COMUNICO

ai fini dell'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001, l'attivazione di cantieri:

- per la manutenzione delle strade
- per la realizzazione e manutenzione dei sottoservizi (reti idriche, reti gas, reti fognarie, reti elettriche, ecc.)

Ulteriori specificazioni sulle aree interessate (se disponibili)

per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____;

A tal fine allego alla presente una valutazione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 7 della D.G.R. n. 673/2004, redatta da un Tecnico competente in acustica, per il/i cantiere/i tipo, in cui:

- vengono descritte le attività di cantiere e la durata complessiva; vengono individuate le lavorazioni effettuate ed i macchinari utilizzati, con le durate temporali ed i corrispondenti livelli di potenza sonora LW (o di potenza sonora per unità di superficie, in caso di sorgenti "areali") oppure livelli sonori LP a distanza nota, misurati e/o stimati e/o dedotti da dati di letteratura o da specifiche banche-dati;
- vengono stimati, sulla base di adeguate simulazioni modellistiche, i livelli sonori LAeq, su base temporale pari a 10 minuti in corrispondenza delle fasi di lavoro maggiormente impattanti, nelle aree interessate dalla rumorosità del cantiere [curve isolivello a 4 m dal suolo ad intervalli di 5 dB(A): 60, 65, 70, 75, 80, 85 dB(A)];
- vengono individuate le distanze dall'area di cantiere entro cui è atteso un livello sonoro LAeq (su 10 minuti), prodotto dalle attività dello stesso:
70 dB(A) < LAeq ≤ 80 dB(A)
LAeq > 80 dB(A);
- vengono elencati tutti gli accorgimenti tecnico-procedurali che saranno adottati al fine del contenimento del disturbo.

Dichiaro che, al fine di contenere il disagio arrecato ai residenti nelle aree interessate, i medesimi verranno informati con congruo anticipo circa lo svolgimento e la durata delle attività di cantiere attraverso appropriate azioni di informazione.

Per tutto il periodo sopra indicato, mi impegno a comunicare settimanalmente, e comunque con almeno tre giorni di anticipo, al Comune e ad ArpaE, l'elenco dei cantieri previsti, evidenziando, se presenti, le lavorazioni svolte in prossimità di ricettori sensibili.

Qualora, sulla base dei risultati della suddetta valutazione e della configurazione delle singole aree in cui le attività di cantiere verranno svolte (in particolare la distanza dei ricettori dalle lavorazioni), sia ragionevole stimare un livello sonoro in facciata del ricettore più esposto superiore a 80 dB(A) per un tempo maggiore o uguale a 10 minuti, mi impegno ad integrare la documentazione in allegato alla presente, con una specifica comunicazione, redatta da un Tecnico competente in acustica, almeno 15 giorni prima dell'avvio delle attività medesime, in cui verranno indicati la collocazione del cantiere, i livelli sonori LAeq dB(A) attesi al/ai ricettori più esposti e la relativa durata temporale dei medesimi e tutte le misure ulteriori che verranno messe in atto per contenere l'impatto acustico.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Timbro/Firma

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Informativa privacy: le informazioni qui contenute sono trattate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

[L'attività può essere avviata se entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione non interviene una richiesta di integrazione o un motivato diniego]

ALLEGATO 5

(MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO ITINERANTE)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE"

Allo Sportello Unico

Io sottoscritto _____;
nato a _____; il _____;
residente a: _____; in via : _____ n: ____;
in qualità di _____
della (*ditta, circolo, associazione, etc.*) _____
con sede legale in : _____; via : _____ n: ____;
Iscrizione alla CCIAA : _____;
C.F. o P.IVA _____;

COMUNICO

l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo:

con sede in via _____ n. _____

per il periodo dal _____ al _____

con il seguente orario: dalle _____ alle _____

A tal fine dichiaro di rispettare gli orari ed i valori limite per il rumore indicati dal Regolamento.

Allego alla presente:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/00

Timbro/Firma

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Informativa privacy: le informazioni qui contenute sono trattate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

[L'attività può essere avviata se entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione non interviene una richiesta di integrazione o un motivato diniego]

ALLEGATO 6

(MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO ITINERANTE)

da utilizzare per manifestazioni che **NON** rispettano orari e valori limite di cui al regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE"

Allo Sportello Unico

Io sottoscritto _____;
nato a _____; il _____;
residente a: _____; in via : _____ n: ____;
in qualità di _____
della ditta _____
con sede legale in : _____; via : _____ n: ____;
Iscrizione alla CCIAA : _____;
C.F. o P.IVA _____;

RICHIEDO

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001, per lo svolgimento della manifestazione a carattere temporaneo

con sede in via _____ n. _____

per il periodo dal _____ al _____

con il seguente orario: dalle _____ alle _____

A tal fine dichiaro di NON essere in grado di rispettare:

- gli orari
- i valori limite per il rumore

riportati nel Regolamento per i seguenti motivi:

Allego alla presente:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- valutazione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 7 della D.G.R. n. 673/2004, redatta da un Tecnico competente in acustica.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Timbro/Firma

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Informativa privacy: le informazioni qui contenute sono trattate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

[L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previo eventuale acquisizione di parere ARPAE, entro 30 giorni dalla richiesta]